

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 266/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 138 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto GIROLOMINI e Andrea VAROLI, e della società SSDARL OSIMOSTAZIONE C.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO GIROLOMINI, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della S.S.D. A R.L. Osimostazione C.D., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento a quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento della LND e dal Protocollo attuativo calcio giovanile e dilettantistico per la ripresa in sicurezza delle attività di base e per la ripresa degli allenamenti del calcio dilettantistico e giovanile (così come individuato al punto 2 alla lett. a) delle Linee Guida - Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra emanate ai sensi del DPCM 17 maggio 2020), per aver consentito o comunque non impedito che, in data 20 luglio 2020, presso lo stadio "Bernacchia" di Osimo, si svolgesse un'amichevole, consistente in un triangolare tra giovani calciatori nati tra il 2001 e il 2003, nonostante, all'epoca, in ambito dilettantistico fossero vietate le prestazioni atletiche da "contatto". In violazione, altresì, dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dal Protocollo attuativo calcio giovanile e dilettantistico per la ripresa in sicurezza delle attività di base e per la ripresa degli allenamenti del calcio dilettantistico e giovanile (così come individuato al punto 2 alla lett. a) delle Linee Guida - Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra emanate ai sensi del DPCM 17 maggio 2020) nonché dal punto 10.1 del C.U. del S.G.S. n.1 SS 2019/2020 in relazione al C.U. n. 97 del 12 giugno 2020 del medesimo Settore, per aver consentito o comunque non impedito lo svolgimento, dal 29 giugno 2020 al 31 luglio 2020 presso lo stadio "Bernacchia" di Osimo, del Campo estivo senza aver adempiuto all'obbligo di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, deputato alla verifica del possesso da parte della società organizzatrice dei necessari requisiti;

ANDREA VAROLI, all'epoca dei fatti, tesserato quale dirigente per la S.S.D. A R.L. Osimostazione C.D., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento della LND e dal Protocollo attuativo calcio giovanile e dilettantistico per la ripresa in sicurezza delle attività di base e per la ripresa degli allenamenti del calcio dilettantistico e giovanile (così come individuato al punto 2 alla lett. a) delle Linee Guida - Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra emanate ai sensi del DPCM 17 maggio 2020), per avere organizzato, il 20 luglio 2020, presso lo stadio "Bernacchia" di Osimo, un'amichevole, consistente in un triangolare tra giovani calciatori nati tra il 2001 e il 2003, nonostante, all'epoca, in ambito dilettantistico fossero vietate le prestazioni atletiche da "contatto";

SSDARL OSIMOSTAZIONE C.D., per responsabilità diretta ed oggettiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto GIROLOMINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL OSIMOSTAZIONE C.D., e dal Sig. Andrea VAROLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Roberto GIROLOMINI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andra VAROLI, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società SSDARL OSIMOSTAZIONE C.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina